



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Sezione specializzata in materia di Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente
dott. Raffaella Simone	Giudice
dott. Paola Cesaroni	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8203/2021** promossa da:

*Parte\_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Forcelli Umberto, domiciliatario, giusta mandato in atti;

- Attore -

contro

*Controparte\_1* (c.f. *P.IVA\_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Cipolla Roberto, domiciliatario, giusta mandato in atti;

- Convenuta -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta inviate per l'udienza dell'08/07/2025, qui richiamate, secondo le modalità descritte nel decreto dell'11/06/2025

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte\_1* ha adito questo Tribunale rappresentando di essere stato escluso, con deliberazione assembleare del 15/03/2021, dalla società convenuta, in applicazione dell'art. 13 dello statuto societario che – nella formulazione novellata con deliberazione assembleare del 08/02/2021 - prevede l'esclusione del socio che “non proceda alla restituzione di un finanziamento ricevuto dalla società o, comunque, di ogni altra somma a qualsiasi titolo da rimborsare alla società”.

In particolare, l'attore ha evidenziato di essere stato diffidato, in data 17/02/2021, dall'amministratore p.t. - individuato con delibera del 08/02/2021 nella persona di **Persona\_1**, padre di uno degli altri due soci **Parte\_2** - a restituire l'importo di €29.000,00 erogato in suo favore nel novembre 2019 e, tuttavia, di non aver dato corso a siffatta richiesta, ritenendo definitivamente acquisite le somme a titolo di utili, in quanto erogate all'attore e al socio **Per\_1** - entrambi titolari del 35% delle quote sociali - a fronte della decisione condivisa tra i due di dividere "parte dell'attivo presente nelle casse sociali ed iscritto in bilancio alla voce "altre riserve", sotto forma di finanziamento ai soci per futuri utili, e tutto ciò al solo ed esclusivo fine di evitare, [...], la tassazione del 26%".

A supporto della propria ricostruzione, il **Pt\_1** ha richiamato la raccomandata a mani del 25/01/2020, a firma dell'amministratrice p.t., a tenore della quale "le somme erogate non derivano da utili della società. Il finanziamento è infruttifero di interessi. In caso di distribuzione di utili la quota parte spettante ai singoli soci verrà imputata a diminuzione del finanziamento concesso. Il finanziamento, nel caso non venga azzerato con futuri utili da distribuire, dovrà essere restituito a partire dal terzo anno successivo alla data della presente".

Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto al Tribunale di "dichiarare invalida, annullabile e/o nulla la delibera di esclusione del socio del 15 marzo 2021, ordinando al sig. Conservatore del Registro delle Imprese di Foggia di iscrivere la declaratoria di invalidità per nullità o annullamento", in ragione dell'invalidità della clausola di esclusione per come modificata con delibera del 08/02/2021, dell'insussistenza dell'inadempimento presupposto dell'esclusione e della violazione dei principi di correttezza e buona fede, vinte le spese di lite.

La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa deduzione, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'atto statutario e ribadendo, nel merito, la rispondenza ai canoni ex artt.1175 e 1375 c.c. della richiesta di restituzione della somma di €29.000,00, in quanto erogata in favore dell'attore a titolo di finanziamento.

Previo disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla raccomandata a mano del 25/01/2020, ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese di lite.

La causa, istruita con prove documentali, è stata riservata in decisione sulle conclusioni precise come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e di replica.

Le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.

Preliminarmente, a conforto della ricostruzione operata all'udienza del 15/11/2022, deve ribadirsi la natura rituale della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello statuto societario, coerentemente con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il giudice "in caso di dubbio interpretativo, deve considerare l'arbitrato come rituale" (cfr., da ultimo, Cass. 07/03/2024, n. 6140). Conseguo, stante la tardività della costituzione della convenuta e l'inquadramento dell'eccezione di arbitrato rituale quale eccezione di incompetenza, la maturata decadenza di parte convenuta dall'eccezione sollevata.

Nel merito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che, nel corso del giudizio, l'attore ha incassato l'assegno circolare di € 11.106,00 offerto dalla convenuta a titolo di liquidazione della quota sociale, dopo un iniziale rifiuto, sicché la **Controparte\_1** ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, oltre ad eccepire la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attore.

Non può procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in quanto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e precisino conclusioni conformi in tal senso, mentre l'allegazione di un fatto sopravvenuto, ritenuto da una sola parte idoneo a determinarla e oggetto di contestazione ad opera della controparte, impone al giudice di valutarne l'idoneità a determinare il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ed in caso negativo di pronunciare su tutte le domande e le eccezioni delle parti" (Cassazione civile sez. I, 30/08/2024, n.23396).

Nel caso di specie, parte attrice insiste sul proprio interesse a contestare l'avvenuta esclusione, pur non contestando l'incasso della somma.

Sul punto, la questione deve quindi essere esaminata nel merito della domanda formulata.

Parte attrice ha inteso impugnare nel presente giudizio unicamente la delibera assembleare di esclusione del socio del 15/03/2021, omettendo di impugnare e quindi prestando acquiescenza alla delibera assembleare di modifica dello statuto.

Si deve, quindi, escludere dal perimetro del thema decidendum ogni questione connessa alla validità della clausola di esclusione del socio inserita nello statuto societario a seguito della modifica decisa con delibera assembleare del 08/02/2021, sia in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c. che in ragione della previsione di termini perentori di impugnazione delle delibere assembleari e della stabilità delle delibere non impugnate.

Ne consegue che, a differenza di quanto prospettato, la validità della delibera impugnata (id est, quella del 15/03/2021) non può essere scrutinata alla luce della paventata contrarietà dell'art. 13 dello statuto societario rispetto all'art. 2473 bis c.c. - che consente all'autonomia statutaria di introdurre ulteriori ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, purché specifiche - ovvero rispetto all'art. 2379 c.c., trattandosi di presunti vizi di altra distinta delibera, antecedente la delibera oggetto di giudizio.

Rientra, invece, nella cognizione del presente giudizio il vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dal novellato articolo 13 dello statuto societario per azionare il rimedio dell'esclusione del socio, oggetto del presente giudizio.


Sul punto, è incontestato che l'attore abbia incassato la somma di € 29.000,00 senza restituirla alla società, essendo controversa la natura della dazione effettuata dalla società in favore del *Pt\_1* (corresponsione di utili o finanziamento) e non l'inadempimento dell'obbligo restitutorio, ove ritenuto sussistente.

Sul punto, quindi, valorizzato il principio di acquisizione probatoria, secondo cui il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, indipendentemente dalla provenienza della prova offerta, devono quindi evidenziarsi i seguenti elementi:

- Risulta prodotto l'estratto del c/c (all. 3 atto di citazione), da cui emergono i bonifici effettuati nel periodo novembre/dicembre 2019 in favore del *Pt\_1* e del *Per\_1* con la causale "finanziamento socio";
- Non è stato prodotto alcun elemento di prova in grado di supportare la natura della elargizione quale distribuzione di utili, difettando sia la delibera assembleare di riparto degli utili ai sensi dell'art. 2478 c.c. che l'eventuale annotazione di tali utili in bilancio;
- Dall'asserita distribuzione di utili sarebbe rimasto escluso senza alcuna ragione il terzo socio;

- La circostanza che sia provata la corresponsione della somma porta quindi a presumere l'obbligo di restituzione, non essendo peraltro richiesto alcun requisito di forma ad substantiam o ad probationem, in assenza di prova circa la natura gratuita della dazione;

- L'attore ha incassato in corso di giudizio la somma a lui consegnata quale valore di liquidazione della quota sociale, senza apporre alcuna riserva sul punto e nonostante la società avesse chiarito che l'incasso sarebbe valso a tacitare ogni pretesa:



Infine, la raccomandata a mano del 25/01/2020 prodotta dall'attore a sostegno delle proprie pretese (che tuttavia ha un contenuto contrastante con la tesi attorea, parlando di finanziamento) è stata oggetto di disconoscimento tempestivo da parte della convenuta e tuttavia l'attore non ha dato corso all'istanza di verificazione tempestivamente proposta, omettendo di produrre le scritture di comparazione, sicché il documento "è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi", non avendo peraltro "la parte interessata [dato] prova del suo contenuto con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità" (cfr. ex multis Cass. 27/01/2022, n. 2397). Consegue la sua inutilizzabilità in ordine al termine ivi indicato per la esigibilità della restituzione (a decorrere dal 25.1.2023).

Pertanto, deve ritenersi provato in atti il fatto storico posto a base della delibera di esclusione.

Infine, deve essere disattesa la ricostruzione operata dal *Pt\_1* in ordine alla nullità della delibera impugnata per violazione dei generali doveri di correttezza e buona fede: fermo restando la richiamata delimitazione del thema decidendum, l'esclusione dell'attore non è espressione dell'intenzione di lederne i diritti, rispondendo all'interesse della società di recuperare la somma di denaro erogata in suo favore.

Pertanto, non può dirsi perpetrato alcun abuso della maggioranza in danno del socio escluso, trovando la delibera adottata giustificazione nell'interesse della società e non nel conseguimento di un interesse personale - antitetico rispetto a quello sociale - dei soci di maggioranza, tra i quali, peraltro, andrebbe ricompreso lo stesso *Pt\_1*.

Non è neppure dirimente in senso contrario l'intervenuta estinzione per compensazione del debito del socio *Per\_1* che – al più – conferma la natura di finanziamento delle erogazioni effettuate.

Sulla base degli elementi indicati, la domanda è integralmente rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia, applicati i parametri medi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato il 07/06/2021 da *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* così provvede:

- RIGETTA la domanda proposta dall'attore;
- CONDANNA l'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 7.616,00, per compensi difensivi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

Così deciso, in Bari, nella Camera di Consiglio del 10/11/2025

Il Giudice rel.

Il Presidente

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Marialessandra Nacucchi, magistrato ordinario in tirocinio.